

REGOLAMENTO (UE) 2021/155 DELLA COMMISSIONE**del 9 febbraio 2021**

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) di clorotalonil, clorprofam, dimetoato, fenamidone, ometoato, propiconazolo e pimetrozina sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il tetracloruro di carbonio gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Per l'etoprofos e il metiocarb gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) L'approvazione della sostanza attiva clorotalonil non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione ⁽²⁾. L'approvazione della sostanza attiva clorprofam non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione ⁽³⁾. L'approvazione della sostanza attiva dimetoato non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione ⁽⁴⁾. L'approvazione della sostanza attiva etoprofos non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione ⁽⁵⁾. L'approvazione della sostanza attiva fenamidone non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione ⁽⁶⁾. L'approvazione della sostanza attiva metiocarb non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1606 della Commissione ⁽⁷⁾. L'approvazione della sostanza attiva propiconazolo non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione ⁽⁸⁾. L'approvazione della sostanza attiva pimetrozina non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 114 del 30.4.2019, pag. 15).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 39).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 dell'1.3.2019, pag. 7).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 25.7.2018, pag. 9).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1606 della Commissione, del 27 settembre 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metiocarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 53).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione, del 28 novembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 304 del 29.11.2018, pag. 6).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 254 del 10.10.2018, pag. 4).

- (3) Le sostanze attive tetracloruro di carbonio e ometoato non sono mai state approvate nell'Unione per l'utilizzo nei prodotti fitosanitari. Il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione ⁽¹⁰⁾ ha fissato LMR provvisori per il tetracloruro di carbonio nei cereali e il regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione ⁽¹¹⁾ ha fissato LMR provvisori per l'ometoato in diversi prodotti.
- (4) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tali sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
- (5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica permette di fissare limiti di determinazione inferiori. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti al limite di determinazione pertinente è opportuno elencare i valori di base nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica dell'LMR esistente per le patate, unitamente alle sperimentazioni sui residui e ai dati di monitoraggio. La richiesta è stata presentata in risposta alla potenziale contaminazione delle patate superiore all'LMR di base 0,01 mg/kg se immagazzinate in strutture dove in precedenza è stato utilizzato clorprofam. Il richiedente sostiene che, a causa delle proprietà specifiche del clorprofam, non è possibile eliminare completamente i residui rimanenti con le attuali operazioni di pulizia di tali strutture di immagazzinamento. I dati di monitoraggio presentati confermano la presenza di residui di clorprofam nelle patate non trattate.
- (7) I Paesi Bassi hanno effettuato la valutazione di tale domanda a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e hanno trasmesso la relazione di valutazione alla Commissione.
- (8) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali, e ha emesso un parere scientifico sull'LMR proposto ⁽¹²⁾. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
- (9) Sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, l'Autorità ha concluso nel suo parere scientifico che gli LMR raccomandati dai Paesi Bassi pari a 0,3 mg/kg o 0,4 mg/kg erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche della sostanza nonché della presenza della 3-cloroanilina, che si forma in condizioni che rispecchiano la cottura al forno delle patate. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita al clorprofam attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerlo, né l'esposizione a breve termine al clorprofam e al suo metabolita principale, la 3-cloroanilina, dovuta a un elevato consumo di patate indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (10) Alla luce delle conclusioni dell'Autorità sui rischi per i consumatori, e tenuto conto del fatto che i livelli dovrebbero essere quanto più bassi possibile, l'LMR per le patate dovrebbe essere fissato a un livello pari a 0,4 mg/kg desunto da sperimentazioni condotte secondo la buona pratica di laboratorio (BPL) e corrispondente al 97,5° percentile di tutti i risultati del campionamento. Avendo l'Autorità concluso che le attuali procedure di pulizia sono inadeguate, è inoltre opportuno concedere agli operatori del settore alimentare il tempo sufficiente per sviluppare e introdurre una nuova metodologia di pulizia.
- (11) Tale LMR provvisorio sarà riesaminato sulla base dei dati di monitoraggio presentati alla Commissione entro il 31 dicembre 2021 e, in seguito, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo. Ciò consentirà alla Commissione di riesaminare periodicamente la situazione e, se del caso, di ridurre gradualmente l'LMR con il procedere dell'attuazione di una migliore metodologia di pulizia. Una relazione sullo stato di sviluppo e attuazione delle procedure di pulizia dovrebbe essere presentata alla Commissione unitamente ai dati di monitoraggio entro il 31 dicembre 2021 e aggiornata negli anni successivi.
- (12) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (GU L 58 dell'1.3.2008, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 28).

⁽¹²⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <https://www.efsa.europa.eu/it>:

Reasoned Opinion on the setting of temporary maximum residue levels for chlorpropham in potatoes. EFSA Journal 2020; 18(6):6061.

- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 2 settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II sono sopresse le colonne relative a tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, fenamidone, ometoato, propiconazolo e pimetrozina;
- 2) l'allegato III è così modificato:
 - a) la parte A è così modificata:
 - i) sono sopresse le colonne relative a etoprofos e metiocarb;
 - ii) è aggiunta la seguente colonna relativa al clorprofam:

[ALLEGATO III, PARTE A]

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Clorprofam (F) (R)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)
0110000	Agrumi	
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	
0130010	Mele	

0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	

0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) Patate	0,4 (+)
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	0,01 (*)
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	

0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 (*)
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	

0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	

0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	

0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	

0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	

0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	0,05 (*)
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	
1011020	Grasso	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	
1012020	Grasso	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	

1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri (2)	
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	
1015020	Grasso	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri (2)	
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	

1020000	Latte	
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	
1050000	Anfibi e rettili	
1060000	Animali invertebrati terrestri	
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Limite di determinazione analitica

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Clorprofam (F) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Clorprofam — codici 1016000 e 1030000: clorprofam e 3-cloro-4-idrossianilina coniugati, espresso in clorprofam;
Clorprofam — codice 1000000 eccetto i codici 1016000, 1030000 e 1040000: clorprofam e 4'-idrossiclorprofam-O-acido solfonico (4-HSA), espresso in clorprofam

- +) I dati di monitoraggio indicano una possibile contaminazione delle patate superiore all'LMR di base 0,01 mg/kg se immagazzinate in strutture dove in precedenza è stato utilizzato clorprofam. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero sviluppare una nuova metodologia di pulizia per limitare la contaminazione delle patate non trattate. Tale LMR provvisorio sarà riesaminato sulla base dei dati di monitoraggio presentati alla Commissione entro il 31 dicembre 2021 e, in seguito, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo. Una relazione sullo stato di sviluppo e attuazione delle procedure di pulizia dovrebbe essere presentata alla Commissione unitamente ai dati di monitoraggio entro il 31 dicembre 2021 e aggiornata negli anni successivi.

0211000 a) Patate

0830000	Spezie da corteccia		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella									
0830990	Altri (2)									
0840000	Spezie da radici e rizomi									
0840010	Liquirizia		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero (10)									
0840030	Curcuma		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)									
0840990	Altri (2)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	Spezie da boccioli		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano									
0850020	Capperi									
0850990	Altri (2)									
0860000	Spezie da pistilli di fiori		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano									
0860990	Altri (2)									
0870000	Spezie da arilli		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis									
0870990	Altri (2)									
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero									
0900020	Canne da zucchero									
0900030	Radici di cicoria									
0900990	Altri (2)									
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI			0,01 (*)				0,01 (*)		
1010000	Prodotti ottenuti da		0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)

1020030	Caprini									
1020040	Equini									
1020990	Altri (2)									
1030000	Uova di volatili		0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline									
1030020	Anatre									
1030030	Oche									
1030040	Quaglie									
1030990	Altri (2)									
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)		0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili		0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri		0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici		0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,03 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)									
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)									
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)									

(*) Limite di determinazione analitica

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Clorotalonil (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Clorotalonil — codici da 1000000 a 1070000, eccetto 1040000: 2,5,6-tricloro-4-idrossifalonnitrile (SDS-3701)

Pimetrozina (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Pimetrozina — codice 1020000: pimetrozina, 6-idrossimetilpimetrozina e il suo coniugato di fosfato, espressi in pimetrozina